

N° [redacted] R. G. Notizie di reato
N° [redacted] R. G. Dibattimento



TRIBUNALE DI BOLOGNA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Dott. PIÙ RITO ZACCARIELLO
all'udienza dibattimentale del 13-11-14
Con l'intervento del P.M. Dott. Colabrese
e _____
con l'assistenza del _____
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della

la seguente
SENTENZA

Nei confronti di:

[redacted]
nato il [redacted] a [redacted] ([redacted])
res.te in via [redacted] - [redacted]
contumece

[redacted]
nato il [redacted] a [redacted] ([redacted])
res.te in via dei [redacted] - [redacted]
contumece

Sentenza N. <u>4173/14</u> del <u>13-11-14</u>
APPELLO N°: _____ Reg. Impugnazioni
RICORSO CASSAZIONE N°: _____ Reg. Impugnazioni
ARRESTATO il: _____
SCARCARATO il: _____
SENTENZA DEPOSITATA IN CANCELLERIA il: <u>19 GEN 2015</u>
DATA IRREVOCABILITA' _____
ESTRATTO ESECUTIVO P.M. _____
Reg. Mod. 29 Art.: _____
Scheda al Casellario Giudiziale il: _____

IMPUTATI

dei reati previsti e puniti dagli artt. 113, 40 co. 2°, 589 co. 2° c.p. perché, in cooperazione colposa tra loro, per colpa generica (consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia) e per colpa specifica (dovuta alla violazione della normativa in materia di prevenzione per gli infortuni sul lavoro prevista dagli artt. 2087 c.c., art. 5 L. 455/43; 4 lett. a) b) c) d) - 21 - 33-35 del DPR 303/56; 4-5-377-379-385-387 DPR 547/55; 157 DPR 1124/65) cagionavano la morte di [REDACTED], dipendente della [REDACTED] dal 01.05.1977 al 09.03.1992 con la qualifica di socio facchino e addetto alla conduzione di escavatori, per conto della quale era frequentemente inviato a svolgere lavori di facchinaggio presso la ditta [REDACTED] di [REDACTED], nei cui magazzini era adibito allo scarico di sacchi di polvere di amianto dai camion per riporli all'interno degli stabilimenti, deceduto per neoplasia polmonare metastitizzata in data 29 gennaio 2002, precisamente, perché omettevano

- ENTRAMBI, nelle rispettive qualità, di attuare le misure di igiene previste dalla legge, di informare i lavoratori dei rischi specifici cui erano esposti a causa del contatto con l'amianto e di portare a loro conoscenza le modalità con cui prevenire i danni derivanti dai rischi predetti; nonché di fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione e di esigere che questi osservassero le norme di igiene ed usassero i mezzi di protezione messi a loro disposizione, ai sensi dell'art. 4 lett. a, b, c, d del DPR 303/56; di adottare le specifiche misure di sicurezza previste dal DPR 547/55 e di informare i lavoratori, anche mediante affissione nei luoghi di lavoro, dei rischi derivanti dall'uso di materiali contenenti amianto, ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 547/55;

- B. [REDACTED], nella sua qualità di responsabile legale e Presidente del Consiglio di Amministrazione della C. [REDACTED] e, quindi, in veste di datore di lavoro, di sottoporre i lavoratori esposti a rischio a visite mediche al momento dell'assunzione e in periodi successivi, sotto il proprio controllo ed a proprie spese ex artt. 5 L. 455/43, 33-34 DPR 303/56, 157 DPR 1124/65;

- G. [REDACTED], in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e responsabile legale della D. [REDACTED], nonché in veste di committente dei lavori di facchinaggio appaltati alla C. [REDACTED] Castenaso da svolgersi nei propri magazzini, di adottare i provvedimenti necessari per eliminare, o quantomeno ridurre, la diffusione delle polveri di amianto, le cui fibre la ditta D. [REDACTED] ha cessato di utilizzare solo nel 1979; ovvero di adottare misure sostitutive al fine di contenere il rischio derivante dalla dispersione di polveri di amianto, quali ad esempio l'utilizzo di idonei impianti di aspirazione o l'inumidimento del materiale polveroso, secondo quanto previsto dall'art. 21 DPR 303/56; nonché di mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, idonei indumenti di protezione e maschere respiratorie, ai sensi degli artt. 377-379-387 del DPR 547/55.

Fatti commessi in C. [REDACTED] (BO), dal 1977 al 1979 (evento verificatosi il 29/01/02).

In esito all'odierna udienza, sentiti:

il P.M. che ha concluso

come in atti

Il difensore avv. S. [REDACTED] di f.d. [REDACTED] B. [REDACTED]
avv. [REDACTED] di f.d. [REDACTED] G. [REDACTED]
che ha concluso

come in atti

MOTIVAZIONE

All'esito del dibattimento il Tribunale in composizione monocratica, su conforme richiesta del PM, ha ritenuto non sussistenti sufficienti elementi di prova per affermare la penale responsabilità degli imputati B. [REDACTED], presidente della C. [REDACTED] e G. [REDACTED], Presidente della ditta D. [REDACTED] in relazione all'omicidio colposo di GR. [REDACTED], già socio lavoratore della C. [REDACTED] dal 1977 al 1979, al quale nell'ottobre 2000 fu diagnosticata una neoplasia polmonare inoperabile che ne provocò la morte il 29 gennaio 2002.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale sono stati escussi la figlia della vittima, GR. [REDACTED], numerosi colleghi di lavoro, il funzionario di igiene pubblica dell'Ausl territorialmente competente C. [REDACTED] nonché i consulenti della tecnici di parte civile, Dott. M. [REDACTED] e della difesa Prof. V. [REDACTED]. Le prove dichiarative sono state integrate da produzioni documentali.

Le complessive risultanze acquisite hanno fatto residuare insuperabili contraddittorietà e lacune nella ricostruzione in punto di fatto, tali da rendere impossibile accertare quale siano stati il livello e la durata della esposizione ad amianto subita da GR. [REDACTED] presso la D. [REDACTED] (poi D. [REDACTED]) e, conseguentemente, se l'evento morte sia stato causalmente connesso alle mansioni in concreto da costui svolte presso tale impresa.

Dalla testimonianza di C. [REDACTED] e dalla produzioni documentali del PM e della difesa emerge come dato incontroverso che questa la D. [REDACTED], il cui oggetto sociale era costituito dalla produzione di bitume, fino al 1979 faceva uso anche di amianto nella mescola; annualmente nella lavorazione erano impiegate da 3500 a 5700 tonnellate di amianto, in forma di fibre di crisotilo che, ha riferito C. [REDACTED], in letteratura è ritenuto avere un potenza cancerogena più blanda rispetto agli anfiboli di amianto, con i quali tuttavia sovente si trova frammisto. Nel caso della D. [REDACTED] risulta di contro fosse utilizzato solo crisotilo.

Costituisce in ogni caso dato incontroverso che nei due anni in cui GR. [REDACTED] fu adibito dalla C. [REDACTED] a svolgere mansioni di facchinaggio anche presso la D. [REDACTED] - che era uno dei principali clienti della C. [REDACTED] - nel processo produttivo di questa azienda erano utilizzate fibre di amianto; è altresì certo che compito specifico dei facchini era scaricare dal camion della C. [REDACTED] i sacchi contenenti l'amianto e trasportarli nel magazzino, locale diverso da quello dove si svolgeva la produzione del bitume.

A fronte di questi due elementi su cui non verte dubbio alcuno, la specifica patologia contratta dal GR [REDACTED], la sua storia lavorativa -precedente e successiva alla attività prestata presso la C [REDACTED] - le sue abitudini di vita e, soprattutto, l'impossibilità di stabilire con certezza la periodicità della sua presenza e le concrete modalità di svolgimento del suo lavoro presso la D [REDACTED] non hanno consentito in questa sede di accertare la di là di ogni ragionevole dubbio la sussistenza di nesso causale tra il tumore polmonare che ne ha provocato la morte e l'esposizione ad amianto nel periodo tra il 1977 e il 1979.

Ha riferito GR [REDACTED] K [REDACTED] figlia del deceduto, che nel 2000 il padre cominciò ad accusare una sintomatologia dolorosa e a seguito di accertamenti gli fu diagnosticato un carcinoma bronchiolo-alveolare polmonare. Si tratta di una patologia rientrante tra quelle professionali dovute ad esposizione ad amianto, ragione per cui, come documentato in atti, l'INAIL ebbe a riconoscere la sussistenza di malattia professionale con concessione agli eredi della relativa indennità (v. dep. C [REDACTED] -Verbale udienza 12.12.2013, p. 18; All. 16 produzione PM). Il GR [REDACTED] sviluppò tuttavia un tumore senza asbestosi, elemento di per sé idoneo a stabilire un legame tra il tumore e l'esposizione ad amianto anche nel caso in cui una persona sia, al pari del GR [REDACTED], dedita al fumo di sigarette. Sebbene solo l'asbestosi renda di immediata evidenza la correlazione tra tumore polmonare ed esposizione ad amianto, nondimeno la storia lavorativa del GR [REDACTED] rivela che il medesimo, per un lungo periodo di tempo, ha svolto mansioni che lo ponevano a contatto tale fonte di pericolo: come risulta dal libretto di lavoro prodotto dal PM e dalla testimonianza di C [REDACTED] dai primi anni settanta, quindi prima di essere assunto nella C [REDACTED] nel 1977, egli aveva lavorato nella impresa edile CO [REDACTED] (dapprima come manovale, poi come muratore e infine come capo-cantiere); anche dopo aver cessato il lavoro presso la C [REDACTED], GR [REDACTED] era tornato al lavoro di muratore, presso l'impresa edile Z [REDACTED]. È alquanto probabile che, soprattutto durante la lunga fase lavorativa alle dipendenze della CO [REDACTED], egli abbia potuto essere esposto ad asbesto, trattandosi di un rischio notoriamente presente per chi operava nel settore edilizio in quella fase storica.

Se per un verso la natura specifica della patologia contratta, l'abitudine al fumo di sigaretta e la pregressa esperienza lavorativa di operaio edile non consentono di stabilire se e in quale misura, esclusiva o concausale, il tumore polmonare del GR [REDACTED] sia stato conseguenza della esposizione ad amianto subita dal medesimo nel biennio 1977-79 in cui ebbe a lavorare come facchino presso la D [REDACTED], per altro verso gli elementi di

perplexità sono destinati ad aumentare qualora si analizzino le risultanze dibattimentali che concernono direttamente le concrete mansioni svolte dal medesimo in tale impresa.

GR [REDACTED] K [REDACTED] ha testimoniato che alla D [REDACTED] il padre era impiegato a scaricare sacchi da 50 kg che perdevano "polvere di amianto"; al pari dei colleghi era tenuto a raccogliere la polvere caduta sul camion e per terra e a rimetterla nei sacchi. La teste non ricorda con precisione per quanto tempo il padre avesse svolto queste mansioni – dapprima dice tra il '77 e il '79, poi afferma tra gli ultimi anni '70 e i primi anni '80- ma afferma comunque che avrebbe svolto il lavoro da lei descritto almeno per un anno tutti i giorni.

Le modalità di lavoro descritte dalla figlia del deceduto hanno trovato solo parziale riscontro nelle deposizioni dei colleghi della C [REDACTED]. Tutti hanno riferito che la movimentazione dei sacchi avveniva manualmente: erano portati a spalla dal camion al magazzino; S [REDACTED], BU [REDACTED] e Z [REDACTED] hanno confermato che se dai sacchi fuoriusciva materiale lo dovevano raccogliere con scopa e paletta, e S [REDACTED] ha precisato che, se un sacco si rompeva, per continuare il trasporto dovevano infilare il sacco rotto in quello integro. I ricordi di questi lavoratori sono altresì conformi nel descrivere modalità di lavoro che provano una scarsa consapevolezza del rischio correlato alla sostanza contenuta nei sacchi, dato che mascherine e guanti erano scarsamente utilizzati. Su due specifiche circostanze, l'una e l'altra di rilievo al fine di stabilire quantomeno in via approssimativa l'effettivo livello di esposizione subito, le deposizioni dei colleghi di GR [REDACTED] risultate incerte e contraddittorie: sulla forma in cui si presentava l'asbesto e- aspetto fondamentale- sul periodo sino al quale erano stati utilizzati sacchi di carta, che davano luogo agli inconvenienti di rottura o fuoriuscita di amianto sopra descritti, prima di essere sostituiti con sacchi di nylon. Quanto alla forma in cui si presentava l'amianto contenuto nei sacchi secondo S [REDACTED] era un composto di piccoli sassolini e polvere, secondo BU [REDACTED] era invece un materiale compatto, una fibra tritata; è evidente che la natura in polvere abbia una pervasività nociva molto maggiore del diverso formato. Tutti i testi hanno poi riferito che ad un certo punto i sacchi di carta erano stati sostituiti da sacchi di nylon, ma nessuno è stato in grado di precisare quando questo avvenne. Anche la teste C [REDACTED] non ha saputo indicare in quale periodo ebbe inizio l'uso dei sacchi di nylon, che descrive muniti di una valvola di chiusura idonea a garantirne la tenuta stagna, quindi tale da impedire la dispersione di amianto. La difesa G [REDACTED] ha prodotto una missiva datata 13 maggio 1997 (All. 2 Produzione documentale difesa G [REDACTED] del 17.05.2012) da cui risulta che a decorrere dal 1976 in poi i sacchi utilizzati per il trasporto del materiale movimentato presso la D [REDACTED] erano di nylon, non più di carta. Da questo scritto si dovrebbe desumere

che GR [REDACTED], assunto dalla C [REDACTED] solo l'anno successivo, non si sia mai trovato a lavorare nelle condizioni operative estremamente pericolose descritte dalla figlia e dai colleghi. E' quindi possibile che la narrazione di GR [REDACTED] K [REDACTED] concernente la rottura dei sacchi e la raccolta di polvere o fibre di amianto con la scopa da parte dei facchini riguardi certamente fatti appresi dal padre sulle insidiose condizioni di lavoro presso la D [REDACTED], tuttavia relativi ad un periodo precedente alla sua personale esperienza. Oltre alla oggettiva incertezza circa il materiale di confezionamento dei sacchi che GR [REDACTED] era tenuto a movimentare si deve rilevare che non è stato possibile determinare in modo puntuale con quale frequenza egli fosse impiegato come facchino presso la D [REDACTED], sia per una ragione di ordine generale sia per una ragione correlata alle specifiche mansioni d LUI SVOLTE SULAL C [REDACTED].

Sul piano generale, pare non esistesse alcun sistema di registrazione delle presenze dei soci lavoratori della C [REDACTED] presso terzi (così Da [REDACTED] -Verbale udienza 17.5.2012, p. 40; non sa dire se ci fosse, S [REDACTED] -Verbale udienza 17.5.2012, p. 46). Le prestazioni dei soci lavoratori presso la D [REDACTED] sono state quindi ricostruite sulla base della deposizione di D [REDACTED], che ha riferito che erano presenti mediamente due o tre volte alla settimana presso questa impresa e che il lavoro si svolgeva per turni: ogni turno sarebbe stato svolto da un gruppo di 6-7 persone sempre diverse tra loro su un totale di facchini di 25 circa. Tuttavia questo computo di presenze, sia pure approssimativo, valido per i soci lavoratori che svolgevano in via esclusiva attività di facchino, non può valere per GR [REDACTED], che era stato assunto con la qualifica specifica di escavatorista e che veniva impiegato come facchino, presso la D [REDACTED] solo in via residuale. Da [REDACTED], S [REDACTED] e Bu [REDACTED] hanno concordemente affermato che gli escavatoristi ed i gruisti, infatti, venivano inseriti nella turnazione solo se e quando essi non potevano usare le macchine, ad esempio, per via del cattivo tempo in inverno; diversamente erano adibiti alla specifica attività di movimentazione con escavatore, certamente più redditizia per la C [REDACTED]. Da [REDACTED] e S [REDACTED] hanno precisato che nel biennio 77-79 nella C [REDACTED] gli escavatoristi erano tre: lo stesso S [REDACTED], Gr [REDACTED] e F [REDACTED]. Le testimonianze in ordine a quanto venissero impiegati in media gli escavatoristi come facchini presso la D [REDACTED] hanno lasciato ampi margini di indeterminatezza: si sarebbe trattato di circa 8-10 giornate in tutto un inverno, dunque «pochi» giorni all'anno secondo il teste Da [REDACTED] (Verbale udienza 17.5.2012, p. 40); di 2 giorni a settimana solo quando non fossero stati fuori con l'escavatore (così S [REDACTED] - Verbale udienza 17.5.2012, p. 50. Infine, Bu [REDACTED] computa in circa 30 giorni totali annui quelli lavorativi dei facchini

"qualificati" presso la D [REDACTED], considerando che coloro che usavano le macchine - escavatori e gru - avrebbero fatto facchinaggio un giorno a settimana nei mesi invernali e mai nei mesi estivi (v. Bu [REDACTED] - Verbale udienza 17.5.2012, p. 60). E' del tutto evidente che -salvo smentire concordemente il ricordo di GR [REDACTED] K [REDACTED] circa il fatto che il padre per un anno intero fosse stato impiegato tutti i giorni presso la D [REDACTED]- queste testimonianze non consentono di stabilire con esattezza per quanti giorni l'anno nel corso del biennio il deceduto abbia svolto mansioni di facchino presso la D [REDACTED]. Si tratta di un elemento di fatto che incide inevitabilmente sulla possibilità di valutare il livello e la durata dell'esposizione ad amianto presso tale impresa e che contribuisce a rendere del tutto lacunoso il quadro probatorio. Tale premessa rende persino superfluo esaminare le contrapposte valutazioni svolte dai consulenti di parte in ordine ai livelli di contaminazione da amianto presenti all'epoca alla D [REDACTED]. I dati su cui si sono confrontati gli esperti attengono infatti ad una analisi risalente al marzo 1977 eseguita dal Laboratorio Chimico Provinciale di Bologna nell'ambiente di produzione di detta impresa, ambiente che è pacifico non fosse mai frequentato dai facchini della C [REDACTED], i quali operavano esclusivamente dai camion al magazzino. L'inesistenza di dati di misurazione dei valori di esposizione presenti nel magazzino e l'impossibilità di stabilire la durata di esposizione del GR [REDACTED] rendono impossibile ritenere provata la sussistenza di nesso causale tra il tumore che determinò la sua morte e il breve periodo di attività lavorativa svolto presso la D [REDACTED] nella fase in cui questa impresa impiegava amianto nel proprio processo produttivo.

Gli imputati devono pertanto essere assolti con formula conseguente

PQM

Visto l'art. 530 co 2 c.p.p.

Assolve B [REDACTED] e G [REDACTED] dal reato ascritto perchè il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 co 3 c.p.p. riserva la motivazione in gg 90

Bologna 13.11.14

Depositato in cancellaria

9 GEN 2015
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dot.ssa Gianpiero Maria

IL GIUDICE
Dott. Rita Zaccariello